

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA
(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08/2024
del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione fra i Comuni di Sanzeno – Predaia e l’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia per servizio turistico estivo 2024 con bus navetta tratto Sanzeno/San Romedio e ritorno.

L’anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di giugno alle ore 21:15 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuto presso gli uffici della sede del Comune di Cavareno, il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Sono presenti:

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR LUCA - PRESIDENTE		
BATTISTI MARCO – VICE PRESIDENTE		
ZINI LUCA		
BOTT DAMIANO	X	
TANCHIS CHRISTIAN	X	
PELLEGRINI LUCA		
RECLA DANIEL	X	
ROSSI ROBERTO		
de BERTOLDI MONIKA		

Assiste il Segretario dell'Unione dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 08 del 12 giugno 2024

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione fra i Comuni di Sanzeno – Predaia e l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per servizio turistico estivo 2024 con bus navetta tratto Sanzeno/San Romedio e ritorno.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Relazione del Sindaco:

- il servizio di bus navetta dalla frazione di Sanzeno nel Comune di Sanzeno al Santuario di San Romedio rientra tra gli interventi evidenziati nel “Protocollo d'intesa per la valorizzazione del Santuario di San Romedio, la riqualificazione e la sistemazione dei siti e delle aree adiacenti, nonché per la promozione dell'offerta turistica” sottoscritto ai sensi degli articoli 16 bis, comma 2 bis, e 28 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm. tra la Provincia autonoma di Trento, l'Arcidiocesi di Trento, i Comuni di Predaia, Sanzeno e l'allora Comune di Romeno;

- tale iniziativa è volta alla valorizzazione del Santuario di San Romedio che costituisce parte significativa del patrimonio storico – artistico ed architettonico della Provincia nonché è una delle mete più caratteristiche e frequentate della nostra Regione, con un afflusso notevole di visitatori ai quali occorre garantire l'accesso agevole al luogo, senza creare problemi di traffico e di parcheggio;

Si ritiene quindi opportuno, sulla base di quanto organizzato nelle precedenti stagioni estive in sintonia con altre realtà turistiche del Trentino, istituire il servizio di trasporto pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2, tramite affidamento della gestione del servizio a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3319 del 30 dicembre 2004 avente ad oggetto “L.P. 16/93 artt. 22 e 24. Individuazione dei servizi urbani turistici connessi ai servizi extraurbani e integrazione alla deliberazione n. 2702 del 17 ottobre 2003 e ss.mm.”.

Dato atto che nel provvedimento della Giunta Provinciale sopra menzionato vengono individuati i Comuni che possono accedere al finanziamento sul fondo specifico servizi comunali, previsto dalla L.P. 36/93, e vengono indicati i relativi servizi turistici, con la precisazione che i servizi di cui ai punti 4, 5, 8 e 10 della lettera b) rientrano nella disciplina di cui al comma 3 bis dell'art. 22 della L.P. 16/93;

Verificato che alla lettera b) “Servizi turistici estivi “, al punto 8) è prevista l'Alta Val di Non, e precisamente (Sanzeno – Romeno) per Km. 16,480, riferendosi al percorso viario che conduce dalla frazione di Sanzeno al Santuario di San Romedio;

Richiamato l'art. 22 comma 3 bis della L.P. 09/07/1993, n. 16, che testualmente prevede “I Comuni affidano i servizi urbani turistici diversi da quelli di cui al comma 3 ter ad imprese di trasporto individuato attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica”;

Ribadito che l'obiettivo di tale servizio consiste soprattutto nell'affrontare i problemi di mobilità interna nel periodo stagionale con maggior afflusso turistico creando i presupposti per migliorare la vivibilità del territorio attraverso la creazione di zone pedonali sempre più ampie;

Fatto presente altresì che il servizio, se opportunamente utilizzato, comporterà benefici non indifferenti anche per il miglioramento delle condizioni ambientali e della salute dei cittadini (sia turisti che residenti), con una sostanziale diminuzione dell'immissione di sostanze inquinanti nell'aria;

Fatto presente che i costi derivanti dalla gestione del servizio di trasporto estivo bus navetta tratto Sanzeno – Santuario di San Romedio, non coperti dal ricavo delle tariffe applicate per ogni corsa, la cui determinazione compete alla Giunta Comunale, saranno ripartiti tra Comuni di Sanzeno e Predaia e l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, con la percentuale di 1/3 ciascuno e secondo i termini previsti nella convenzione, il cui schema si approva e si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Il costo comprensivo del servizio di bus-navetta, dell'acquisizione della disponibilità dell'area da adibire a parcheggio, dell'acquisizione e gestione del personale per l'organizzazione dell'accoglienza al turista sarà coperto dai tre Comuni in ragione di 1/3 a carico di ognuno, al netto degli incassi e dell'eventuale contributo P.A.T. ribadito che l'obiettivo del servizio in parola è soprattutto quello di cercare di risolvere i problemi di mobilità interna nel periodo stagionale con maggior afflusso turistico e creare i presupposti per migliorare la vivibilità della località attraverso la creazione di zone pedonali sempre più ampie;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Segretario generale e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ufficio distaccato di Sanzeno, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 35 relativo all'istituto delle convenzioni quali accordi amministrativi finalizzati a disciplinare lo svolgimento in modo coordinato da parte di comuni ed unioni di comuni di servizi determinati;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Ricordato che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco.

Richiamata la deliberazione n. 1 dd. 21.02.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026" e la deliberazione n. 2 dd. 21.02.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2024-2026, Nota integrativa e suoi allegati" del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 12 dd. 29.02.2024 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2024-2026. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1/2024 di nomina dei responsabili dei servizi.

Il Presidente assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Rossi Roberto e Luca Pellegrini constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano

presenti e votanti n. 06 (sei)

voti favorevoli n. 04 (quattro)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. 2 (Rossi Roberto e Battisti Marco)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e per le motivazioni esposte in premessa, in collaborazione con il Comune di Sanzeno e Predaia il servizio pubblico di trasporto bus navetta tratto Sanzeno – Santuario di San Romedio per la stagione estiva 2024, così come individuato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3319 di data 30.12.2004;
2. di dare atto che il servizio di cui sub 1. verrà gestito tramite affidamento a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione, nel rispetto dell'art. 22, comma 3 bis, della L.P. 09.07.1993 che testualmente prevede "I Comuni affidano i servizi urbani turistici diversi da quelli di cui al comma 3 ter ad imprese di trasporto individuato attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica";
3. di dare atto che gli eventuali costi derivanti dalla gestione del servizio di trasporto estivo bus navetta tratto Sanzeno – Santuario di San Romedio, non coperti dal ricavo delle tariffe applicate per ogni corsa, la cui determinazione compete alla Giunta Comunale, saranno ripartiti tra i Comuni di Sanzeno e Predaia e l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con la percentuale di 1/3 ciascuno e

secondo i termini previsti nella convenzione, il cui schema si approva e si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. di approvare l'allegato schema di convenzione tra i Comuni di SANZENO, PREDAIA e UNIONE DEI COMUNI dell'ALTA ANAUNIA e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione;
5. di dare atto, in particolare che il Comune di Sanzeno è individuato quale Ente capofila;
6. di dare atto che la tariffa del servizio dovrebbe coprire l'intera spesa e che, nell'eventualità che ciò non si verificasse, il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base del bilancio certificato relativo al servizio in oggetto nonché di rinviare a successivo provvedimento della Giunta la sola regolarizzazione contabile dell'operazione e a seguito della certezza della spesa a carico del bilancio comunale, secondo le disposizioni previste agli artt. 3-4 dello schema di convenzione qui allegato;
7. di precisare che per l'iniziativa in parola è stata prevista la spesa in bilancio e di imputare la spesa presunta di € 3.300,00 al cap. 920 M.P. 07.01, P.F. 1.04.01.02.003 del bilancio di previsione in corso, il quale presenta adeguata disponibilità;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva decorso 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
9. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.